



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - violazioni in materia gestionale – oggetto di valutazione del giudice sportivo - non si sovrappone rispetto alla giurisdizione ordinaria - applicazione del giudizio prognostico postumo (cd. business judgement rule)

Descrizione

In relazione agli illeciti disciplinari di tipo gestionale, sussumibili nella violazione dei principi generali di correttezza e lealtà di cui all'art. 4, comma 1, CGS della FIGC, anche se non esiste un dovere degli amministratori di non commettere errori e nemmeno di essere “periti” nei più diversi settori dell'organizzazione e della gestione dell'impresa sociale, le loro scelte devono essere informate e meditate, frutto di rischio calcolato. La cd. *business judgement rule* o giudizio prognostico postumo costituisce valido criterio di accertamento della correttezza procedurale delle decisioni assunte e, perciò, di imputazione della responsabilità disciplinare con riferimento ai fatti accertati. Lo scrutinio richiesto al giudice sportivo in materia disciplinare non comporta la celebrazione di una sorta di processo parallelo o di processo sovrapposto rispetto alla giurisdizione ordinaria (civilistica o penalistica) o alle eventuali responsabilità degli amministratori di una società sportiva. Oggetto di valutazione è invece il rispetto delle regole fondamentali che costituiscono presidio della FIGC in sé considerata, e altresì presidio della regolarità di gestione delle società sportive e dei comportamenti esigibili. Il principio del *fair play* costituisce l'in sé dell'ordinamento sportivo e culmina in ogni caso nella declinazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza richiamati dal CGS. Il CGS, del resto, non opera un richiamo (come pure avrebbe potuto) agli artt. 2381 o 2392 CC e dunque alle relative regole attuative o di interpretazione. E neppure ciò accade per lo Statuto della FIGC (art. 19), che invece (e di nuovo) si riferisce a clausole aperte, di “equilibrio economico e finanziario” e di “corretta gestione”. Il giudice sportivo, dunque, non è deputato a valutare le responsabilità ordinarie. E neppure deve dimostrare una perdita economica (giacché una tale dimostrazione neppure è richiesta). Esso deve valutare il rispetto della *lex specialis* costituente l'ordinamento sportivo. Ed è chiamato a trarre con tale disciplina speciale – e non con quella ordinaria – se le modalità con le quali la persona deferita si è comportata, o per il contesto nel quale ha agito, hanno determinato o meno una compromissione dei valori cui si ispira l'ordinamento sportivo (principio già contenuto nel parere del Collegio di Garanzia n. 5/2017). Per questo, le regole etiche e le clausole generali di correttezza e buona fede, in ambito sportivo, acquistano uno specifico rilievo giuridico e vanno considerate clausola di chiusura del sistema, poiché evitano di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. Tali principi di diritto inducono, da un lato, a ritenere che tra i fatti rilevanti in ambito disciplinare sportivo si possono sussumere anche eventi non riconducibili ai consueti criteri civilistici o penalistici e, dall'altro, che una violazione degli obblighi gestionali può senz'altro costituire violazione del principio di correttezza di cui all'art. 4, comma 1, CGS della FIGC.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 12/CFA/2021-2022/D

Presidente

Torsello

Relatore

Tuccillo

Riferimenti normativi

art. 31 CGS; art. 4, comma 1, CGS

Provvedimenti

